

N° 1738 CronologicoN° 2136 Repertorio

N. 963/2006

Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TRANI

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale in composizione collegiale composto
dai seguenti Magistrati:

Dott. Vito Savino	Presidente;
Dott. Salvatore Grillo	Giudice;
Dott. Gaetano Labianca	Giudice rel.

Ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al
n° 813/05 R.G.A.C., posta in deliberazione al-
l'udienza del giorno 30.5.2006 e vertente tra le
seguenti parti:

ATTORE

Rappresentato e difeso in forza di mandato a
margini dell'atto di citazione dall'
del foro di Trani ed elettiva-
mente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

CONVENUTA

In persona del rappresentata e
difesa dagli Avvocati E. Brugnatelli e L. Catta-
neo del foro di Milano e dall'Avv. R. Bonadies
del foro di Trani in forza di mandato in calce
alla copia notificata dell'atto di citazione ed
selettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. De Zio;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 30 maggio 2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2005, | premesso:

- di aver acquistato, in data 8.8.2000, presso la filiale di Barletta del banco Ambrosiano Veneto, dei bond Argentina cod. 9023583/9%/00/03EUR, per un totale di £ 101.352.872, pari ad un controvalore di € 52.344,39;
- di essersi determinato all'acquisto esclusivamente a seguito di sollecitazione o attività di proposizione da parte dell'istituto proponente, che, per il tramite di un proprio funzionario, | aveva valorizzato nel prefato titolo la più valida e remunerativa alternativa agli altri strumenti finanziari;
- che la banca, già all'epoca della sottoscrizione, era perfettamente consapevole delle cattive prospettive del titolo;
- che, a mezzo delle comunicazioni dei mass-media, aveva appreso del "default" dei titoli in parola;
- che successivamente, diffidata per mezzo del suo procuratore la banca all'immediata risoluzione e definizione del rapporto, quest'ultima interveniva tramite il suo re-

IL CASO.it

- sponsabile di filiale per tentare di convincerlo ad aderire alla proposta transattiva del governo argentino;
- che tale proposta veniva fermamente rifiutata e, con missiva del 25.4.2004, esso istante formulava ulteriore diffida alla risoluzione e definizione del rapporto;
 - che, nel concreto, era sussistente la responsabilità dell'istituto di credito per inesatte informazioni circa la natura dell'investimento realizzato, con l'abuso del basso livello di specifica competenza negli strumenti finanziari acquistati;
 - che, invero, già dal 2000 il titolo argentino era stato classificato dall'agenzia specializzata in rating "Moody's" in B1, che, in linguaggio tecnico, stava a significare che il titolo era altamente speculativo e non offriva sicurezza di solvibilità a lungo termine;
 - che, già nel 2000, il mercato considerava i bond argentini come dei titoli dal rimborso problematico;
 - che non erano stati ottemperati dalla banca gli obblighi inerenti la previa raccolta di informazioni da parte dell'investitore, al fine di poter valutare la "adeguatezza" dell'operazione conclusa rispetto alle loro caratteristiche soggettive, essendo poco più

0883 348253 331835

che analfabeta;

- che risultavano violati i doveri informativi previsti dall'articolo 21), comma 1, lettera B) del testo unico della finanza, stanti le inesatte informazioni in ordine al prodotto venduto;
- che risultava violato l'obbligo di diligenza (gravante sul professionista qualificato dalla professionalità finanziaria);

tutto ciò premesso, convenivano dinanzi all'intestato tribunale .

, onde sentire dichiarare:

- 1) risolto per colpa ed inadempimento della banca il contratto tra le parti;
- 2) condannare la banca convenuta alla retrocessione di quanto investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) condannare la banca al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.

Si costituiva la Banca :

, la quale deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse argomentazioni, osservando:

- a) che l'attore aveva aperto un conto deposito titoli a custodia il 7.8.2000, in relazione al quale conferì alla banca mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini di borsa;

0883 348253 331835

IL CASO.it

- b) che ricevette il documento generale sui rischi dell'investimento in strumenti finanziari e la scheda informativa, nella quale furono raccolte dalla banca informazioni sulla sua situazione finanziaria, sulla sua esperienza, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento;
- c) che rifiutò di fornire informazioni;
- d) che, in data 8.8.2000, manifestò all'operatore di banca la volontà di sottoscrivere l'acquisto di bond argentina e, quantunque fosse stato informato che l'operazione non era adeguata rispetto al suo profilo di rischio, decise di sottoscrivere ugualmente l'operazione;
- e) che investì parte dei propri risparmi in altri titoli, come obbligazioni in pronti contro termine, certificati del tesoro zero coupon, buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro;
- f) che non era veritiera l'affermazione secondo la quale l'acquisto gli fu proposto con insistenza dall'operatore bancario;
- g) che fu chiaramente avvertito dei rischi connessi ai prestiti obbligazionari in generale, e a quelli relativi ai titoli

prescelti in particolare;

- h) che, ciò non pertanto, esso confermò la scelta e conferi l'ordine di negoziazione per iscritto, riconoscendo espressamente di essere stato informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata, e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza, come da documentazione allegata;
- i) che altrettanto infondata era la richiesta di declaratoria di inadempimento contrattuale della banca o di annullamento del contratto per vizio della volontà;
- j) che, in ordine alla presunta violazione degli obblighi di informazione, correttezza, trasparenza e diligenza, andava evidenziato che, sino al 2001 (e dunque successivamente all'acquisto), nessun allarme particolare fu sollevato dalla stampa specializzata e dalle autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia) a ciò preposte;
- k) che, quanto alla inadeguatezza dell'investimento, era sufficiente sottolineare che l'ordine di acquisto venne impartito per iscritto, che il dipendente della Banca informò esaustivamente il cliente dei rischi

0883 348253 331835

IL CASO.it dell'operazione valutando i profili di inadeguatezza, che furono puntualmente segnalati;

tanto premesso, richiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.

Con istanza di fissazione di udienza depositata dagli attori in data 29.7.2005, ex articolo 8 del Dlgs n. 5 del 2003, veniva richiesta al Giudice relatore designato la fissazione dell'udienza collegiale per la discussione della causa.

Con decreto confermato all'udienza collegiale del 31 gennaio 2006, la causa veniva istruita con una prova per interrogatorio formale ed una prova testimoniale

Espletato le prove, depositate le memorie conclusionali, all'udienza del 30 maggio 2006, il Collegio si è riservato per la decisione, con termine per il deposito entro trenta giorni ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. n. 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che non v'è stata, nella specie, alcuna attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, che costituisce attività riservata alle imprese di investimento, alle banche ed alle società di gestione del risparmio (oltre che agli agenti di cambio) e che trova la sua definizione nella direttiva 93/22/CE sui servizi di investimento.

Perché vi sia gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento, è necessario che vi sia un mandato specifico conferito dall'investitore, e la discrezionalità del gestore.

Ora, nella specie, nessuno specifico incarico, in tal senso, è stato conferito alla banca dall'attore (nè esiste dimostrazione di tale fatto al riguardo) e nessuna discrezionalità possedeva l'intermediario nella scelta degli strumenti finanziari.

Escluso, dunque, che si sia trattato della gestione individuale di portafogli di investimento, che trova la sua fonte normativa nell'art. 24 d.lvo 58/98 (c.d. T.U.F.) e negli artt. 37 - 46 del regolamento Consob 11522/98, deve ritenersi che la banca abbia operato nell'ambito di un'attività di negoziazione per conto terzi (cioè in un'attività di esecuzione di ordini per conto di terzi, così come definita dalla dir. CEE 93/22, all. sez. A).

E' palese la diversità dell'attività di gestione rispetto a quella di negoziazione; nell'attività di negoziazione per conto terzi, invero, la banca è in una posizione di neutralità anche per ciò che concerne l'attività di consulenza al cliente, che rimane libero di tradurre in operatività i consigli.

Ciò posto, va detto che, in generale, nell'ipotesi di acquisto dei titoli dagli inve-

stitori istituzionali destinatari dei *private placement*, i risparmiatori non restano privi di forme di tutela, ma quest'ultima si rinviene nelle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, costituite dagli artt. 21 e ss. del T.U. della finanza e la disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98. La fonte comunitaria di tali disposizioni è la Direttiva n. 93/22/CEE (in particolare, l'art. 11).

Si tratta pertanto di verificare se, nel caso di specie, siano state rispettate le regole di comportamento degli intermediari.

Invero, come per il collocamento, anche per la negoziazione di titoli occorre che:

- 1) i clienti siano adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere;
- 2) venga assicurata al cliente la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto di interessi;
- 3) vengano sconsigliate operazioni non adeguate all'investitore;
- 4) gli strumenti finanziari negoziati siano coerenti con le esigenze finanziarie, la disponibilità economica, la propensione al rischio dei singoli investitori.

La norma di cui all'art. 21) (e in parte di cui agli artt. 22 e 23) t.u.f. pone a carico degli intermediari il dovere di comportarsi con dili-

genza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per la integrità dei mercati.

Tali clausole generali costituiscono gli standard basilari per garantire la chiusura e la necessaria elasticità del sistema, individuando i beni di carattere generale (interesse dei clienti; integrità dei mercati) sottesi alla disciplina.

La diligenza richiesta all'intermediario è quella specifica, esigibile dagli intermediari professionali del settore (art. 1176, secondo comma, del cod. civ.).

Sul punto, va rimarcato che la Banca ha documentato di aver consegnato al cliente la documentazione necessaria a renderlo edotto della natura, delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento; in particolare, lo stesso contratto sottoscritto dal cliente costituisce, nella specie, veicolo di informazioni sul piano dei contenuti dell'investimento.

Risulta, poi, dai documenti prodotti, che fu consegnato all'attore:

- il documento sui rischi generali dell'investimento;
- la scheda informativa nella quale rifiutò di fornire informazioni;
- una copia dell'ordine di negoziazione degli strumenti finanziari, con il visto dell'operatore per l'inadeguatezza dell'operazione;

Orbene, alla luce della documentazione consegnata, deve ritenersi che sia stato rispettato il requisito della forma scritta ad substantiam, sancito dall'art. 23, primo comma, d.leg. 58/98 (che stabilisce che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e l'inoservanza della forma scritta è sanzionata con la nullità").

Venendo adesso al controllo dell'adeguatezza dell'operazione, reputa il Collegio che l'istituto bancario abbia rispettato il principio della adeguatezza, soggettiva ed oggettiva, conformemente all'art. 11, della direttiva 93/22/Cee, che richiede all'intermediario finanziario di "... informarsi sulla situazione finanziaria dei clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti".

In proposito non è superfluo rammentare che la regola di condotta della c.d. adeguatezza, o "suitability", riassunta nella nota espressione anglossassone "Know your customer rule", impone all'intermediario di esprimere un giudizio sulla operazione, avuto riguardo ai criteri della "tipologia, oggetto, dimensione e frequenza".

L'obiettivo perseguito nella disposizione di legge in esame - vale a dire "la possibilità di valutare se l'operazione dal cliente proposta o allo stesso suggerita sia compatibile con le sue

0883 348253 331835

IL CASO.it

"capacità economiche" (v. Cass. n. 11279/97) - consiste nel garantire ai clienti le informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza è necessaria al cliente per effettuare scelte consapevoli.

E' quindi su tali principi che, trasfusi nel contratto di acquisto, dev'essere valutato il comportamento della banca, tenendo presente altresì che l'onere della prova, a norma dell'art. 23, comma sesto, del Dlgs. n. 58/1998, è invertito, incombendo sulla banca la prova di aver adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta ad un soggetto che opera nella qualità professionale di intermediario.

Sul punto, va premesso che la banca ha asserito di possedere scheda o profilo di rischio dell'attore nella quale il cliente si rifiutò di fornire informazioni sulla sua esperienza, situazione finanziaria, propensione al rischio e obiettivi di investimento.

Ora, tale essendo il contenuto del documento, va detto che il giudizio di adeguatezza della Banca risulta formulato (ai sensi dell'art. 29 del Reg.to Consob 11522798), proprio tenendo nella dovuta considerazione il rifiuto di fornire informazioni da parte del cliente.

Sul punto, il contratto sottoscritto dal cliente reca la puntuale e chiarissima dichiarazione: "Malgrado sia stato avvisato che la disposizione

di cui sopra è stata da voi giudicata non adeguata, a seguito del rifiuto da me espresso di fornire informazioni confermo comunque la mia intenzione di dar corso a detta operazione ... il sottoscritto dichiara di essere stato avvisato che non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato."

Ora, se lo scopo della norma di cui all'art. 29 del Reg. Consob - come esattamente rilevato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 11279/1997 - "è quella di imporre all'intermediario di assumere dal cliente le più complete informazioni afferenti la sua situazione finanziaria, affinché possa meglio valutare se l'operazione dal cliente proposta o a lui suggerita sia compatibile con le sue capacità economiche", è evidente che nessuna negligenza può imputarsi all'istituto di credito nell'espletamento del servizio di intermediazione; invero, dal rifiuto del ~~collega~~ di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, sulla sua esperienza, sulla sua propensione al rischio e suoi obiettivi di investimento, l'intermediario non poteva effettuare alcun giudizi odi adeguatezza sull'operazione in parola, e conseguentemente ha informato di tale circostanza l'investitore.

Alla stregua di tali considerazioni, deve pertanto ritenersi che se - sulla base di un'attività di consulenza illustrativa (la quale, com'è stato ripetutamente sottolineato anche da questo Colle-

gio, è un'attività neutra) - furono fornite all'investitore (v. ordine di acquisto) informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e se, nonostante il giudizio di inadeguatezza fornito dall'operatore, il cliente decise di sottoscrivere ugualmente l'operazione, non è possibile addossare ex post alla banca la responsabilità di un investimento rivelatosi poi pregiudizievole per gli interessi dell'investitore.

Invero, con la stipulazione del contratto di investimento, la banca non assume l'obbligo di procurare profitto al cliente, ma solo di eseguire le prestazioni tipiche dei servizi di investimento in modo corretto e professionale (v. Salvatore servizi di investimento e responsabilità civile, Giuffrè ed. 2004, p.341).

Attribuire alla banca il risultato negativo dell'investimento effettuato consapevolmente ed in piena autonomia dal cliente, significherebbe attribuire alla banca una responsabilità oggettiva per le personali scelte di investimento, i cui rischi erano stati pienamente indicati dalla banca attraverso i documenti prodotti.

E' risultata pertanto rispettata, a giudizio dell'odierno giudicante, la regola di condotta della c.d. adeguatezza, o "suitability" (riassunta nella nota espressione anglossassone "Know your customer"), che impone all'intermediario di esprimere un giudizio sulla operazione, avuto ri-

guardo ai criteri della "tipologia, oggetto, dimensione e frequenza".

Assolutamente indimostrato, poi, come risultato dall'istruttoria espletata, l'assunto della truffa contrattuale o del dolo della banca, posto che i testi escussi hanno invece riferito che il [redacted] [redacted] decise autonomamente, sulla scorta delle informazioni rilasciate, delle caratteristiche, tipologia e rischi del prodotto, quello che, a suo avviso, presentava maggiori opportunità di realizzo.

In conclusione, può dirsi pertanto che la banca ha puntualmente adempiuto all'onere della prova richiesto dalla normativa sul T.U.F., segnalando l'inadeguatezza dell'operazione e richiedendo al cliente la sottoscrizione della dichiarazione con la quale decideva di dar ugualmente corso all'operazione, reso edotto del fatto che non esisteva alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell'investimento effettuato.

Gli ordini impartiti devono pertanto ritenersi pienamente validi ed efficaci.

Ne consegue il rigetto della domanda.

In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, data la novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, prima sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronun-

ziando nel contraddittorio tra le parti sulla
causa n. 813/05 promossa da
nei confronti della Banca così statui-
sce:

- 1) Rigetta, perché infondata, la domanda di parte attrice;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trani, il 19 settembre 2006.

Il Giudice estensore

Giovanni La Greca

Il Presidente



IL CANCELLIERE
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott.ssa Angela Scaglione



DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA.
Trani, 19/9/2006

IL CANCELLIERE
DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott.ssa Angela Scaglione

Registrato a Trani
il <u>14.11.06</u>
al n. <u>1380</u>
previo pagamento
di <u>€ 11,72</u>
Il Cancelliere C.A.R.E.
L. Frosu - ex Cugno

Per copia conforme all'originale
Trani, 23 GEN 2007
Il Cancelliere C.A.R.E. C/1
(Rosa di Cugno)

